



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Nota di sintesi

N. 36 – marzo 2024

A.S. 1058 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Trasmissione al Senato	5 marzo 2024 (approvato dalla Camera)
Data di assegnazione	6 marzo 2024
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 4 ^a (Unione europea), 5 ^a (Bilancio), 6 ^a (Finanze), 7 ^a (Cultura, istruzione), 8 ^a (Ambiente, lavori pubblici), 9 ^a (Industria e agricoltura), 10 ^a (Sanità e lavoro)
Oneri finanziari	No

Contenuto dell'Accordo

L'accordo in via di ratifica è frutto di un iter negoziale durato quasi otto anni, per **sostituire il precedente Accordo** di cooperazione fra la Comunità economica europea e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, risalente al 1980. Il nuovo strumento ha lo scopo di definire la cornice giuridica e politico-istituzionale della **cooperazione fra le Parti**, in una serie di **ambiti di comune interesse**, tra cui il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente e l'energia

Articolato

Il testo, che si compone di 52 articoli, suddivisi in nove titoli, e che intende imprimere un **nuovo livello di ambizione all'influenza politica ed economica dell'Unione europea nel sud-est asiatico**, è fondato innanzitutto sul rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto, impegnando le Parti a promuovere lo sviluppo sostenibile e a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla globalizzazione, dal terrorismo e dalla criminalità transnazionale (Titolo I, artt. 1-2).

L'intesa definisce quindi i termini della cooperazione bilaterale, regionale e internazionale, esplicitando l'impegno delle Parti alla collaborazione, in particolare, oltre che **nel quadro delle organizzazioni regionali ed internazionali**, anche nell'ambito del dialogo fra l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (**ASEAN**) e l'Unione europea e nel quadro del vertice Asia-Europa (**ASEM**) (Titolo II, artt. 3-4).

Il Titolo III (artt. 3-8), dedicato alla cooperazione in materia di stabilità, giustizia, sicurezza e sviluppo, disciplina la cooperazione fra le Parti nella **lotta al terrorismo**, l'impegno per la punizione dei grandi crimini di portata internazionale, la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e il commercio illegale delle armi leggere e di piccolo calibro.

L'accordo disciplina quindi gli aspetti relativi alla **cooperazione in materia di scambi e di investimenti** (Titolo IV, artt. 9-16), i cui principi generali vengono definiti dall'articolo

9, prevedendo altresì misure relativamente alle dogane, agli investimenti reciproci, alla politica della concorrenza, ai servizi e alla protezione della proprietà intellettuale.

La **cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza** (Titolo V, artt. 17-22) riserva una particolare attenzione alla promozione dello stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni, disciplina la protezione dei dati personali e promuove il dialogo in materia di migrazione e la lotta alla criminalità organizzata, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

I successivi articoli § (Titolo VI, artt. 23-38) ineriscono gli ambiti della cooperazione in materia di **diritti umani**, della **cooperazione economica** in materia di servizi finanziari e di fisco, il dialogo sulla politica economica, la **politica industriale**, la società dell'informazione, la cooperazione nei settori degli audiovisivi e dei media e quella scientifica e tecnologica. Ulteriori ambiti di cooperazione sono individuati nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'istruzione, dell'ambiente, dell'occupazione, degli affari sociali e della sanità.

Il quadro istituzionale dell'Accordo (Titolo VIII, art. 41) prevede un **Comitato misto** composto da rappresentanti delle Parti, preposto a garantire il buon funzionamento e la corretta applicazione dell'intesa, a stabilire priorità e a formulare raccomandazioni.

Infine l'Accordo reca le **disposizioni finali** (Titolo IX, artt. 42-5), che pongono una clausola evolutiva dell'intesa, ipotizzando che le Parti possano integrare il contenuto dell'articolato con accordi o protocolli ulteriori, e disciplinano i casi di mancata esecuzione dell'intesa, le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni, l'applicazione territoriale, la diffusione di informazioni e gli aspetti relativi all'entrata in vigore e alla durata.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 contiene una **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.